



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114
FAX: 041 25.24.120 - 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.calcioa5@figc.it



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 23 Settembre 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 31/CS del 22/9/2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. **Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui all'art. 10, commi 3, 6, 7 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva**

Qui di seguito si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 82/A del 16/9/2010 della FIGC, inerente l'oggetto :

“” Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui all'art. 10, commi 3, 6, 7 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati :
 - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
 - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
 - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
 - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
 - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
 - la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;

- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale. ""

1.2. Termini e modalità della deroga dell'art. 40, comma 3 bis, delle NOIF nella stagione sportiva 2010/2011

Qui di seguito si riporta il testo del Comunicato Ufficiale n. 83/A del 16/9/2010 della FIGC, inerente l'oggetto :

"" Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine all'esseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2010/2011, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni :

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

1.3. Delibere della Commissione Disciplinare Nazionale – Deferimento del Procuratore Federale

Si rendono noti i provvedimenti disciplinari assunti dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. a carico dei soggetti sotto indicati con Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 14/9/2010, a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale :

▪ **inibizione per mesi 2 (due) ciascuno per i Sig.ri**

- Zannella Eugenio all'epoca dei fatti Presidente della Società Stientese
- Curti Carlo all'epoca dei fatti Presidente della Società Carpanedo
- Dissegna Giovanni Umberto all'epoca dei fatti Presidente della Società Virtus Romano

• **Ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) e penalizzazione di 1 (uno) punto da scontarsi nella stagione 2010/11 per le Società**

- ASD Stientese, USD Carpanedo, ACD Virtus Romano.

▪ **mesi 4 (quattro) di inibizione a :**

- Perotto Fiorenzo, all'epoca dei fatti Vice Presidente del C.R.V.
- Grandi Gaetano, Donà Claudio, Furlan Mario, Gaggiato Elio, Levorato Alessio, Marotto Gianantonio, Sandri Giovanni all'epoca dei fatti Consiglieri Regionali del C.R.V. :
- Crivellaro Giovanni, Toffanin Gian Pietro, Xausa Marino, Costa Luigi, Danzo Roberto, Andreazza Sergio, Boscaroli Giuseppe, Burlon Roberto, Vilnai Roberto, Giacomelli Maurizio, Zanvettor Altieri, Martinato Denis, Siviero Adamo; all'epoca dei fatti Dirigenti di Società :

▪ **punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda alle Società :**

- Deserto, ACD Due Monti, AC Lusiana Conco, AC Palladiana Vigardolo, USD Nuova Calcio Grancona, GSD Riese Vallà Calcio, ASD Aurora San Nicolò, GSD Schiara, ASD Radio Birikina Luparense, FCD 1919 Cadore, US Ospitale, USD Cison Calcio, US Zona Marina.

Ha prosciolto dagli addebiti rispettivamente ascritti i Signori :

- Mantovani Alessandro (Dirigente Hellas Monteforte), Enea Giacomo (Presidente Summania)

Ha prosciolto inoltre dagli addebiti rispettivamente ascritti le Società :

- Hellas Monteforte e USD Summania.

1.4. Delibere della Commissione Disciplinare Nazionale – Deferimento del Procuratore Federale

Si rendono noti i provvedimenti disciplinari assunti dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. a carico dei soggetti sotto indicati con Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 13/9/2010, a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale :

▪ **inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno per i Sig.ri**

- Bonvicini Davide all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole
- Monese Luca all'epoca dei fatti Dirigente responsabile per l'attività di base della Società Verona Hellas S.p.a.
- Dissegna Giovanni Umberto all'epoca dei fatti Presidente della Società Virtus Romano

• **Ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)**

alla Società Verona Hellas FC S.p.a.

• **Ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00)**

Alla Società ASD Arcole.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1. Segreteria

2.1.1. CORSO DI ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DI BASE – UEFA B” MARTELLAGO (VE) – DAL 3/11/2010 AL 4/12/2010

Il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C., organizzerà un Corso Regionale per l'abilitazione ad “Allenatore di Base – Uefa B” che, con il coordinamento della Delegazione Locale FIGC, si svolgerà a **Martellago (VE) dal 3/11 al 4/12/2010**.

Gli interessati dovranno presentare domanda **entro e non oltre Lunedì 18 Ottobre 2010 – ore 13.00** – al Comitato Regionale Veneto (Via della Pila n. 1 – 30175 Marghera – VE) o la potranno inviare a mezzo di Raccomandata con avviso di ritorno, purché pervenga nel medesimo termine perentorio del 18/10/2010.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli previsti dal Settore Tecnico, che vengono – unitamente al bando – pubblicati in allegato al presente Comunicato.

Si invitano tutti i candidati interessati a leggere con attenzione il bando di concorso ed a compilare con la massima precisione i moduli previsti, unendo :

- n. 2 fotografie formato tessera (apponendo sul retro il proprio nominativo);
- certificato medico;
- fotocopia del documento di identità o passaporto.

Al Corso, che avrà la durata di cinque settimane, saranno ammessi n. 40 candidati.

Le lezioni teoriche e pratiche si terranno - di massima - dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, ad eccezione delle giornate di sabato in cui potranno svolgersi al mattino; nella quarta settimana sono previste visite a squadre giovanili e Scuole calcio in orario pomeridiano.

Trascorsa una settimana dalla conclusione del Corso ogni allievo sarà esaminato da un'apposita Commissione e, per conseguire l'abilitazione, dovrà ottenere la sufficienza in tutte le materie.

2.1.2. ARCHIVIO INFORMAZIONI GENERALI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che la Lega Nazionale Dilettanti, ha deciso di offrire una grande opportunità per tutti gli “addetti ai lavori”, ma anche alla singola persona non necessariamente legata allo sport, mettendo a disposizione un archivio dati contenente tutte quelle informazioni riguardanti le Società, i risultati, le classifiche, le iscrizioni e tutte le ulteriori notizie utili.

Si precisa che queste informazioni sono reperibili dopo che l'utente, entrato sul sito web www.lnd.it, abbia dato accesso al link “**Accesso MyLND**>”.

L'unica condizione, affinché sia possibile accedere a quest'area, è che l'operatore abbia proceduto alla registrazione, fornendo i propri dati anagrafici, una mail ed una password.

Il C.R. Veneto consiglia vivamente l'utilizzo di questa procedura, certo che le informazioni saranno di grande utilità per gli utenti.

2.1.3. CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI - FACOLTATIVA

Il Commissario Straordinario ha deliberato di affidare allo studio del Presidente Regionale del C.R. Veneto, di prossima elezione, la facoltà di rinnovare anche per la corrente stagione sportiva 2010/2011 la convenzione assicurativa facoltativa-complementare infortuni.

2.1.4. EMISSIONE TESSERE DI RICONOSCIMENTO GIOCATORI E DIRIGENTI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che le tessere di riconoscimento dei giocatori e dirigenti attualmente in giacenza presso il C.R.V., potranno essere emesse soltanto dopo l'insediamento del nuovo Presidente del Comitato che avverrà dopo la prevista assemblea elettiva del 16/10/2010.

2.1.5. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.S. CALCIO PUBBLI T SHIRT

La Società : **A.S. Calcio Pubbli T Shirt di Thiene (VI)** **Matricola n. 780685**

ha indirizzato nota al Presidente della F.I.G.C., comunicando la rinuncia alla partecipazione al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile 2010/2011, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare i Campionati di Settore Giovanile, con la conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla Società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati per l'Attività Giovanile e Scolastica, ha accolto l'istanza, autorizzando la Società A.S. Calcio Pubbli T Shirt a partecipare per la stagione sportiva 2010/2011 ai Campionati di Settore Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione (5.10.2000) ed il numero di Matricola (780685), disponendo altresì il mantenimento lo svincolo d'autorità delle calciatrici previsto dall'art. 110, comma 1 delle NOIF, con decorrenza 14 settembre 2010.

2.1.6. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ U.S. NATIVITAS

La Società : **U.S. Nativitas di Padova** **Matricola n. 780621**

ha indirizzato nota al Presidente della F.I.G.C., comunicando la rinuncia alla partecipazione al Campionato di 3^a Categoria 2010/2011, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare il Campionato di Campionato di Calcio a Cinque di Serie "D", con la conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta, dell'U.S. Nativitas, concedendo l'autorizzazione a partecipare al Campionato di Calcio a Cinque di Serie "D", conservando l'anzianità di affiliazione (20.7.2000) ed il numero di Matricola (780621), disponendo altresì lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110, comma 1 delle NOIF, con decorrenza 1 settembre 2010.

2.1.7. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ U.S. BARCON

La Società : **G.S. Barcon di Vedelago (TV)** **Matricola n. 780574**

ha indirizzato nota al Presidente della F.I.G.C., comunicando la rinuncia alla partecipazione al Campionato di 3^a Categoria 2010/2011, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare il Campionato di Campionato di Calcio Femminile di Serie "C", con la conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta, dell'U.S. Barcon, concedendo l'autorizzazione a partecipare al Campionato di Calcio Femminile di Serie "C", conservando l'anzianità di affiliazione (20.9.1999) ed il numero di Matricola (780574), nonché il svincolo delle calciatrici; autorizzando altresì, per cessazione dell'attività maschile, lo svincolo d'autorità a favore dei calciatori, previsto dall'art. 110, comma 1 delle NOIF, con decorrenza 1 settembre 2010.

2.1.8. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.S.D. VIGOPONTE JUNIOR

La Società : **A.S.D. Vigoonte Junior di Padova**

Matricola n. 917878

ha indirizzato nota al Presidente della F.I.G.C., comunicando la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale Femminile di Serie "D" 2010/2011, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare unicamente attività nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta, concedendo alla Società ASD Vigoonte Junior l'autorizzazione a partecipare, per la stagione sportiva 2010/2011, ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastica, con conservazione dell'anzianità di affiliazione (5/9/2006) ed il numero di Matricola (917878), disponendo altresì lo svincolo di autorità a favore delle calciatrici previsto dall'art. 110, comma 1 delle NOIF, a favore degli altri calciatori, con decorrenza 14 settembre 2010.

2.1.9. AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL ESTE

La Società : **A.S.D. Futsal Este di Este (PD)**

Matricola n. 915826

ha indirizzato nota al Presidente della F.I.G.C., comunicando la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C 1" 2010/2011, al quale avrebbe titolo, formalizzando altresì un'istanza per essere autorizzata a disputare unicamente attività nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il Presidente federale, visto il parere favorevole espresso dal C.R. Veneto e dalla L.N.D., ha accolto la richiesta, concedendo alla Società ASD Futsal Este l'autorizzazione a partecipare per la stagione sportiva 2010/2011 ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastica, con conservazione dell'anzianità di affiliazione (2/8/2005) ed il numero di Matricola (915826), disponendo altresì lo svincolo di autorità a favore dei calciatori previsto dall'art. 110, comma 1 delle NOIF, con decorrenza 10 settembre 2010.

3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3.1. Orario Segreteria dell'Ufficio del Coordinatore Settore Giovanile e Scolastico

La segreteria dell'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico sarà a disposizione nei seguenti giorni:

dal LUNEDI' al VENERDI'
il MERCOLEDI'

dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

3.2. Sito Internet del Settore Giovanile e Scolastico

Si rammenta che in INTERNET saranno disponibili tutti i comunicati ufficiali digitando i seguenti URL:

Settore Giovanile e Scolastico Nazionale www.figc.it **SGS**
(ove è già disponibile il CU N. 1 che regola l'attività della stagione sportiva 2010/2011).

Comitato Regionale Veneto – L.N.D. www.figcvenetocalcio.it

Settore Giovanile e Scolastico Regionale www.figc.it **SGS struttura regionale**

Le Società Venete (per le comunicazioni ufficiali SU LORO CARTA INTESTATA E A FIRMA DEL PRESIDENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE) potranno anche utilizzare, per scambio di notizie relative all'attività giovanile, le seguenti caselle postali elettroniche (**E - MAIL**) attive presso l'Ufficio del Settore Giovanile e Scolastico del Veneto:

Coordinatore Federale Regionale giuseppe.ruzza@figc.it

Segretario Regionale vecalcio.giovanile@figc.it
veneto.sgs@figc.it

Attività di Base Regionale vecalcio.attivitadibase@figc.it
base.venetosgs@figc.it

Attività Scolastica Regionale vecalcio.scolastica@figc.it
scuola.venetosgs@figc.it

Ufficio stampa stampa.venetosgs@figc.it

4. ATTIVITA' DI BASE

4.1. Norme Regolamentari per l'attività ufficiale delle categorie di base

Relativamente alle disposizioni inerenti l'attività di base per la corrente stagione sportiva, si rimanda ad un'attenta lettura di quanto recitato dal CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (da pag. 10 a pag. 32).

Si ritiene comunque opportuno riprendere, qui di seguito, alcuni punti di particolare importanza dando, nel contempo, anche integrative indicazioni applicative.

1 - Attività di Base (PICCOLI AMICI – PULCINI – ESORDIENTI)

Viene organizzata direttamente dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali presenti nel territorio, rispettando quanto indicato dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Per ogni buon conto si rimanda all'allegato n. 2 del CU nazionale (schema riassuntivo delle modalità di svolgimento delle attività e delle gare nelle Categorie di Base).

2 – Schema per la determinazione del risultato Pulcini e Esordienti

Si ribadisce che i risultati delle gare non devono essere pubblicati sul comunicato ufficiale.

Le graduatorie previste per la partecipazione alle feste Provinciali e Regionali (che dovranno essere pubblicate solo al termine delle varie fasi) terranno conto dei risultati delle gare registrati con le modalità riportate sul C.U. N.1 SGS Nazionale a pag. 22.

4.2. Disposizioni per l'apertura/riconferma della Scuola di Calcio

Si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione Sportiva 2010/11 da pagina 10 a pagina 17 della sezione 2.; in ogni caso tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, a qualsiasi tipologia appartengano, devono essere in possesso dei requisiti previsti e rispettare gli adempimenti indicati.

I Collaboratori Provinciali per l'Attività di Base sono a disposizione delle Società per chiarimenti e delucidazioni in merito.

Si ribadisce che:

tutte le Società che svolgono attività anche se in una soltanto delle categorie di base, Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, devono presentare alla Delegazione territoriale competente **il modulo per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base allegato N. 1 del C.U. n. 1 del S.G.S.**, unitamente alla domanda di iscrizione all'attività ufficiale locale delle soprannominate categorie (In mancanza il Delegato periferico NON potrà accettare le domande di iscrizione alle varie categorie).

Il riconoscimento ufficiale della Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Le Delegazioni periferiche della LND competenti per territorio, raccoglieranno i moduli di censimento e le altre documentazioni presentate dalle Società e inoltreranno il tutto, redigendo un preciso elenco per tipologia, al Coordinatore Federale Regionale. Il Coordinatore apporrà il proprio parere nell'apposito spazio e trasmetterà la documentazione (divisa per Delegazione) al Settore Giovanile Scolastico e copia dell'elenco al Presidente del Comitato Regionale LND affinché venga pubblicato sul comunicato ufficiale.

Sarà cura delle Delegazioni verificare che la compilazione dei moduli sia corretta e completa in ogni sua voce.

Le Delegazioni della LND competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e comunque entro e non oltre il **15 NOVEMBRE 2010**, **ripresentando l'apposito modulo.**

Per i PRINCIPALI REQUISITI in base ai quali le Scuole Calcio saranno suddivise si rimanda al C.U. N.1 SGS Nazionale dal pag. 10 a pag. 17; qui di seguito si precisa a chi deve essere consegnata la documentazione :

A) Per presentare la richiesta di aspirante **SCUOLA DI CALCIO QUALIFICATA** le società dovranno inoltrare tutta la documentazione prevista – in originale - direttamente all'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale – Via della Pila n.1 – 30175 Marghera (Ve) **ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2010.**

➤ Novità di questa stagione sportiva è che la società dovrà realizzare almeno 1 dei 4 progetti previsti a pag. 14

B) Per presentare la richiesta di **SCUOLA DI CALCIO** le società dovranno inoltrare tutta la documentazione prevista – in originale - al Collaboratore dell' Attività di Base presso la Delegazione periferica di competenza **entro il 15 NOVEMBRE 2010.**

C) Tutte le altre società che svolgono attività in almeno 1 delle 3 categorie di base sono ritenute **CENTRI CALCISTICI DI BASE** e dovranno inoltrare il modulo di censimento al Collaboratore dell' Attività di Base presso la Delegazione periferica di competenza - **ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA** entro il **15 NOVEMBRE 2010.**

4.3. Disposizioni per eventuali richieste di deroga

Le società che intendono presentare richiesta di deroga (è possibile **ESCLUSIVAMENTE** alle Scuole di Calcio non qualificate come previsto dal C.U. n° 1 S.G.S. Nazionale pag. 16) dovranno allegarla alla domanda di apertura e/o riconferma della Scuola Calcio da inoltrare – in questo caso - alla Delegazione territoriale di appartenenza entro il 30/10/2010.

Il Delegato Provinciale e il Collaboratore Provinciale per l'Attività di Base esprimeranno il proprio parere e inoltreranno tutta la documentazione al Coordinatore Federale Regionale del Veneto che si esprimerà sulla concessione o meno della deroga.

Di seguito vengono riportati i criteri di cui si terrà conto nell'esaminare le richieste e concedere eventuali deroghe:

1) **NON SONO concesse** deroghe:

- a) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio per la prima volta;
- b) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata;
- c) alle Società che non svolgono attività nella categoria Pulcini e nella categoria Esordienti;
- d) alle Società che non hanno il numero minimo di ragazzi/e per categoria come previsto dal C.U. N° 1;
- e) alle Società che hanno richiesto ed avuto concessa la deroga nella stagione sportiva precedente

2) Può essere **concessa** la deroga:

- a) alle Società che **NON** raggiungessero il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all'attività dei **PICCOLI AMICI** , **fermo restando l'obbligo di svolgere, con gli stessi, l'attività ufficiale programmata in primavera;**
- b) alle Società alle quali manca o la categoria Giovanissimi o la categoria Allievi , ma soltanto a fronte di **valide e provate motivazioni legate ad oggettive difficoltà di ordine demografico e geografico di alcune realtà territoriali.**

4.4. Disposizioni per il riconoscimento della Scuola di Calcio a Cinque

In ottemperanza agli indirizzi programmatici contenuti e pubblicati sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione Sportiva 2010/2011, tutte le Società affiliate alla F.I.G.C. hanno facoltà di istituire Scuole di Calcio a Cinque (i cui organici possano comprendere sia ragazze, sia ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo (vedasi quanto previsto sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale 2010/2011 da pagina 64 a pagina 72 .

Si precisa che :

Le domande per il riconoscimento di Scuola di Calcio a Cinque dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale entro il 15 NOVEMBRE 2010.

Dovrà essere allegato contestualmente il modulo di censimento **AGGIORNATO.**

Eventuali altre disposizioni (deroghe) saranno oggetto di successivi idonei provvedimenti.

4.5. Disposizioni per il riconoscimento di Scuola di Calcio Femminile

In ottemperanza agli indirizzi programmatici contenuti e pubblicato sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione Sportiva 2010/2011, tutte le Società affiliate alla F.I.G.C. hanno facoltà di istituire Scuole di Calcio Femminile (i cui organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo in merito alle scuole di calcio contenute sul CU N. 1 Naz. da pag. 10 a pag 17.

Si precisa che :

Le domande per il riconoscimento di Scuola di Calcio Femminile dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale entro il 15 NOVEMBRE 2010.

Dovrà essere allegato contestualmente il modulo di censimento AGGIORNATO.

Eventuali altre disposizioni (deroghe) saranno oggetto di successivi idonei provvedimenti.

4.6. Convenzioni tra Istituti Scolastici e Società' Sportive

Il Settore Giovanile ha il compito di promuovere e realizzare attività sportiva in ambito scolastico.

Il coinvolgimento, quindi, di altre agenzie educative del territorio può favorire, senza ombra di dubbio, processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica, dell'abbandono sportivo, del disagio giovanile in generale.

Tutto ciò premesso per informare che le società sportive per richiedere il riconoscimento di Scuola Calcio qualificata, ma non solo, possono realizzare una **convenzione (o rinnovarla)** con un Istituto Scolastico del loro territorio, possibilmente con una Scuola Elementare o Materna.

Si rammenta che il modello da utilizzare per presentare **la convenzione e/o il suo rinnovo è stato già allegato al comunicato ufficiale n. 24/CS del 7/9/10.**

Si precisa che **la convenzione e/o il suo rinnovo per avere valore**

- dovrà prevedere anche la data, il timbro e la firma del Presidente della Società e del Dirigente Scolastico;
- dovrà essere inviata o depositata presso l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale a Marghera
- dovrà avere allegato il progetto esecutivo degli interventi previsti dalla convenzione stessa
- al termine dell'attività dovrà essere inviata all'Ufficio del Coordinatore Regionale la dichiarazione delle ore effettivamente svolte, con timbro della scuola e la firma del Dirigente Scolastico.

In mancanza di tali dati la convenzione non sarà considerata valida.

5. ATTIVITÀ CATEGORIE GIOVANILI-SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Qui di seguito si riportano disposizioni generali e notizie utili alla gestione dell'Attività Giovanile organizzata dal Comitato Regionale Veneto nella stagione sportiva 2010/2011.

5.1. Ammenda in Caso di Rinuncia a Calendari Pubblicati

Ad integrazione di quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico sul CU N°1, punto 10.12) a) pag. 106 si dispone che:

Alle Società che comunichino la loro **RINUNCIA alla partecipazione a campionati o tornei** regionali - provinciali - locali - **A CALENDARI PUBBLICATI**, verrà comminata una sanzione pecuniaria in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia (Art. 53 comma 8 NOIF):

RITIRO A CALENDARI PUBBLICATI, PER OGNI SQUADRA:

Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi	€ 1030,00
Campionati Provinciali e Locali Allievi e Giovanissimi	€ 250,00
Tornei Provinciali e Locali Esordienti e Pulcini	€ 100,00

SI RICORDA CHE IL RITIRO o L'ESCLUSIONE DI UNA SQUADRA DAI CAMPIONATI ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI REGIONALI/PROVINCIALI/LOCALI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI 2010/11, O DURANTE IL CAMPIONATO, COMPORTERÀ LA NON AMMISSIONE ALL'ATTIVITÀ REGIONALE ALLIEVI O GIOVANISSIMI 2011/2012.

5.2. Versamento di Ammende e Tasse reclamo

Le società sono tenute a versare entro 10 giorni dalla pubblicazione del comunicato, all'ufficio di amministrazione del Comitato Regionale Veneto L.N.D., a mezzo bonifico bancario oppure assegno circolare, le ammende comminate dagli Organi della Giustizia Sportiva sia per l'attività regionale che per quella provinciale.

Si rammenta che i ricorsi presentati ai vari livelli di Giustizia vanno sempre accompagnati con la corrispondente tassa.

5.3. Mancata Partecipazione alla Gara per Causa di Forza Maggiore

Si rammenta che l'art. 55 delle N.O.I.F. prevede che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare territoriale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi a tali Organi di Giustizia è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli articoli 29 - 33 - 36 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

5.4. Elenco Giocatori da Presentare all'Arbitro

Si ricorda a tutte le società, che nell'elenco dei giocatori da presentare all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara, dovranno essere riportati **giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori impegnati**.

Si rammenta inoltre, qui di seguito, la norma riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione in distinta della **qualifica dell'assistente all'arbitro**, cioè se dirigente o giocatore:

- **nel caso sia dirigente** sarà sufficiente indicare il numero di un documento di identità; inoltre la società dovrà produrre la tessera impersonale rilasciata dalla competente Delegazione, documento, questo, attestante il titolo a partecipare alla gara.
- **nel caso sia un giocatore** si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

Le Società che disputeranno i CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI a livello Regionale, Provinciale o Distrettuale che dovessero risultare inadempienti a quanto sopra riportato, saranno sanzionate dal Giudice sportivo di competenza con l'applicazione di un'ammenda nella misura seguente:

per la prima infrazione	€ 15,00
per la seconda infrazione	€ 30,00
per la terza infrazione	€ 50,00 e inibizione per un mese al Dirigente accompagnatore responsabile

5.5. Persone Ammesse nel Recinto di Gioco (Art. 66 N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, come per quelle della L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera personale o tessera impersonale FIGC) :

- a) **un dirigente** accompagnatore ufficiale;
- b) **un medico sociale** (deve presentare un attestato o analoga documentazione comprovante la sua qualifica professionale);
- c) **un allenatore** ovvero, **in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente.** (l'allenatore, se patentato, dovrà presentare la tessera federale personale rilasciata dal Settore Tecnico) (Per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovrà essere un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.)
- d) **un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale**, ovvero, **in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente.** (il massaggiatore deve presentare un attestato o analoga documentazione comprovante la sua qualifica professionale)
- e) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

5.6. Tessere Impersonali per Accompagnatori Ufficiali attività giovanile

Le tessere impersonali per accompagnatori ufficiali per **tutte le squadre** dei Campionati/Tornei delle categorie di Settore Giovanile, dovranno essere acquistate presso le Delegazioni Provinciali/Distrettuali competenti per territorio, che provvederanno anche alla loro vidimazione.

Nella tessera impersonale potranno essere trascritti esclusivamente i nominativi dei Dirigenti (dal Presidente fino agli accompagnatori) della società dichiarati nell'organigramma - compilato via web - e inviato al Comitato Regionale Veneto. Le nomine di collaboratori/accompagnatori che vanno ad aggiungersi all'organigramma societario dovranno essere inserite – sempre via web cliccando aggiungi nominativi – poi stampate e inoltrate in originale con timbro e firma dal Presidente.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà **la cancellazione d'autorità sulla tessera dei nominativi non dichiarati**.

SI EVIDENZIA LA NECESSITA' DI PORRE LE FIRME PER ESTESO NELLA PARTE DI TESSERA INTERESSANTE LA PRIVACY. IN CASO CONTRARIO LA TESSERA NON POTRA' ESSERE RILASCIATA.

5.7. Sostituzioni – Squalifiche

Le società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico - **per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini** - hanno la facoltà di **sostituire SETTE CALCIATORI** indipendentemente dal ruolo ricoperto, secondo quanto riportato sul C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale punto 10.7) pag. 103.

Si rammenta che in base all'art. 45 del C.G.S. comma 2), **NON E' PREVISTO L' AUTOMATISMO della squalifica in caso di espulsione nelle categorie Esordienti e Pulcini**.

Pertanto un giocatore espulso dal campo in una gara ufficiale del Torneo Esordienti o Pulcini **NON dovrà intendersi automaticamente squalificato per la successiva gara, ma dovrà attendere il verdetto del Giudice Sportivo**.

In caso di squalifica, la stessa decorrerà a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera del Giudice Sportivo.

5.8. Saluto

Si ritiene opportuno evidenziare che in **tutte le categorie del Settore Giovanile** i dirigenti e i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

5.9. Green Card

Come indicato nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, nelle categorie di Base (Pulcini ed Esordienti) è prevista la possibilità di assegnare delle “**Green Card**” (cartellino verde) per gesti di “Fair Play” (gioco onesto e giusto) o di “Good Play” (buon gioco).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco (ma, a parere dello scrivente Comitato Regionale, anche nei confronti del pubblico e/o del direttore di gara) o di particolari, apprezzabili ed inusuali gesti tecnici.

Le Green Card assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando la tipologia dell'assegnazione (Fair Play o Good Play).

Solamente il numero di Green Card ottenute grazie a particolari casi di “Fair Play”, motivati ed avallati da entrambi i dirigenti e tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri parametri (risultati tecnici, utilizzo del maggior numero di giocatori, eventuali penalizzazioni, partecipazione di bambine, ecc., ecc.), a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

5.10. Tempo di Recupero per Interruzione di Gioco

Come per le gare delle altre categorie, l' A.I.A. ha disposto che anche nelle gare di campionati allievi e giovanissimi regionali, provinciali e locali, l' arbitro al termine di ciascun tempo comunichi i minuti che intende recuperare facendo un apposito segnale con le mani.

Ovviamente, nel caso eccezionale si verificasse - dopo la comunicazione - un ulteriore motivo di recupero, dovrà essere effettuata un' altra segnalazione.

5.11. Classifica Disciplina 2010/11 – Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali – Provinciali e Distrettuali

Al termine della stagione sportiva verrà assegnata, per ogni categoria, una targa di merito alla Società che avrà totalizzato il minor numero di penalità in base alla tabella pubblicata sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale, punto 10.11) da pag. 104.

Si ribadisce quanto emanato dal SGS Nazionale sul CU N. 1:

UNICAMENTE LA SQUADRA ALLIEVI O GIOVANISSIMI che supererà i 100 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DISCIPLINA FINALE DEI CAMPIONATI REGIONALI E/O PROVINCIALI/DISTRETTUALI NON VERRA' AMMESSA RISPETTIVAMENTE AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI REGIONALE 2011/2012.

Tale provvedimento sarà attuativo anche nel caso in cui a superare i 100 punti di penalizzazione fosse una squadra " B" FUORI CLASSIFICA.

5.12. Deroga per la Partecipazione di Giovani Calciatrici alle Categorie Giovanissimi – Esordienti – Pulcini – Piccoli Amici

Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Giovanissimi o Esordienti o Pulcini pag. 25 e pag. 57 del CU N.1 SGS), purché, allegato all'istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come il fac-simile allegato n. 8 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale (**il tutto da inviare al Comitato Regionale Veneto che inoltrerà la richiesta al S.G.S Nazionale**).

Nella categoria "Piccoli amici" sarà, invece, consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

5.13. Leve Calcio - Raduni

Le **LEVE CALCIO** per i giovani, organizzate dalle Società, non necessitano di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Veneto sempreché la pubblicizzazione a mezzo stampa, T.V. e manifesti metta ben in risalto che alle **predette leve possono partecipare ESCLUSIVAMENTE GIOVANI NON TESSERATI**.

Venendo meno a questa puntualizzazione, le manifestazioni ricadono nella normativa dei "RADUNI" che esclude tassativamente la selezione di giovani calciatori di età inferiore agli anni 12 e superiore al limite massimo previsto per la categoria Allievi, e che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato Regionale Veneto.

Le società dovranno tenere in considerazione gli obblighi scolastici dei giovani calciatori e pertanto i raduni non potranno iniziare prima delle ore 15,00.

Al fine di agevolare e uniformare le richieste di tali raduni, da effettuarsi almeno 10 giorni prima, secondo le disposizioni emanate dal S.G.S. Nazionale sul C.U. N° 1, pag. 53, **si allega al presente comunicato un modello fac-simile**, da fotocopiare su carta intestata, che dovrà essere utilizzato dalle società interessate, organizzatrici del raduno.

Il C.R.V. rilascerà l'autorizzazione pubblicandola sul comunicato ufficiale.

Eventuali inadempienze rispetto le disposizioni del C.U. N° 1, saranno motivo di deferimento agli organi disciplinari per i provvedimenti di competenza.

5.14. Annullamento tesseramenti

Per le disposizioni generali riguardanti le varie opportunità di richiedere svincoli di tesseramento per cambio di residenza, per inattività della società o del calciatore, si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, punto 10.4 da pag. 100.

Per ogni buon fine si allega il modello, predisposto da questo Comitato Regionale, da utilizzare nei casi di richiesta di annullamento del tesseramento annuale 10/11 in accordo con la società e da presentare prima dell'inizio dell'attività calcistica.

5.15. Richiesta di Partecipazione a Gare o Tornei all'Estero

Come pubblicato sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale punto 11.3) b) pag. 114 (invitiamo a prenderne visione) , per ottenere l' autorizzazione da parte del Presidente Federale ad effettuare trasferte all' estero per disputare gare o tornei, le società dovranno inoltrare richiesta al **Comitato Regionale Veneto almeno 45 giorni prima** della data d' inizio della trasferta.

Tutte le società affiliate alla FIGC che parteciperanno a tornei all'estero senza autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti Organi Disciplinari.

5.16. Partecipazione di Giocatori a Tornei non Autorizzati

E' tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.

Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

5.17. Autorizzazione Disputa Gare Amichevoli

Le Società che intendano organizzare gare amichevoli, per le categorie allievi - giovanissimi – esordienti - pulcini, sul proprio campo **DEVONO CHIEDERE AUTORIZZAZIONE, almeno 5 giorni prima della gara,**

- alla Delegazione Provinciale/Distrettuale di competenza - se la partita verrà arbitrata da Dirigenti della Società (solo per Esordienti e Pulcini)

- al Comitato Regionale Veneto se la Società chiede espressamente l' invio di un arbitro federale (quindi sicuramente per le categorie Allievi e Giovanissimi).

Le spese arbitrali saranno poste a carico della Società richiedente.

5.18. Tutela Medico Sportiva (art. 43 N.O.I.F.)

Si richiamano le Società associate al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43 delle NOIF, al fine di sensibilizzare i propri **atleti tesserati a sottoporsi - tempestivamente - alla visita medica obbligatoria** prevista per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il **quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti direttamente a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni** accaduti nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero calciatori tesserati privi della su indicata certificazione, in assenza della quale - oltretutto non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Le società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

SI INVITANO LE SOCIETA' A LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO SUL CU N°1 SGS NAZIONALE del luglio 2010, pag. 89.

5.19. Gratuità Rilascio Certificazioni Mediche per attività agonistica

Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 28/11/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12/2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni mediche, **ha stabilito la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori (dai 12 anni compiuti ai 18 anni non compiuti) e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.**

Per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell'utente con pagamento dell'intero importo tariffario.

Inoltre la certificazione per la sola attività non agonistica o di "buona salute" può essere rilasciata da tutti i medici e non solo esclusivamente dal medico di base, "purchè l'attestato sia l'esito di accurata visita di controllo". A loro discrezione la prestazione può essere o no a pagamento.

5.20. Premio di Preparazione 2010/11

La dispensa-guida sulla normativa del Premio di Preparazione è stata divulgata in allegato al C.U. N° 76 del 27/5/2009 del C. Reg. Veneto e non ha subito variazioni. E' consultabile sul sito www.figcvenetocalcio.it della stagione sportiva 2008-2009. Sul sito della FIGC/ORGANI/COMMISSIONI – cliccare su Commissione Premi di Preparazione- sono scaricabili anche le tabelle delle ultime stagioni sportive.

Si rammenta che il nuovo parametro valido per la stagione sportiva 2010/11 è di € 505 (comunicazione già effettuata con CU N. 10 del 30/7/10).

Si allega al presente comunicato il facsimile della lettera per la richiesta del premio alla/e società

Si segnala che con Comunicato n. 118/a della FIGC del 25/5/2010 è stato modificato il comma 2 dell'art. 96. Data l'importanza del contenuto, si invitano le Società a prenderne visione collegandosi al sito www.figc.it

5.21. L'Area Tecnica

Si ricorda che, in accordo con il Comitato Regionale Veneto dell'A.I.A., il C.R. Veneto suggerisce alle proprie Società di procedere alla segnatura dell'**Area tecnica** sui propri campi di gioco.

La disposizione non é obbligatoria, ma la mancata osservanza non consentirà ai tecnici delle squadre impegnate in gara di alzarsi dalla panchina, limitando – di fatto – la loro opera.

L'Area tecnica é quel rettangolo di terreno, posizionato sul "campo per destinazione", limitrofo al campo di gioco, antistante le panchine per il personale di inquadramento tecnico e per i calciatori di riserva, che si estende - lateralmente - un metro per parte oltre le panchine e - in avanti - fino ad un metro dalla linea laterale.

Nell'Area tecnica così individuata, una sola persona è autorizzata a dare istruzioni tecniche. Tale persona deve ritornare al suo posto dopo avere fornito i suoi suggerimenti.

L'allenatore e gli altri dirigenti non devono uscire dall'Area tecnica salvo casi particolari quali, ad esempio, l'intervento - su autorizzazione dell'arbitro - del massaggiatore o del medico sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato.

Va ricordato che l'allenatore e le altre persone presenti nell'Area tecnica devono ovviamente mantenere un comportamento corretto e responsabile.

5.22. Divieto di fumare nell'area tecnica

Si rammenta che con il C.U. n. 121/A della FIGC, pubblicato in Roma il 6 ottobre 2004, il Presidente federale- preso atto della introduzione, nell'ambito delle competizioni U.E.F.A., del divieto di fumare nell'area tecnica durante le gare – ha sancito il divieto di fumare nell'area tecnica del campo di gioco, durante lo svolgimento le gare.

L'inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinare.

5.23. Obbligo Impiego Allenatori Patentati per Ogni Squadra Partecipante ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali

Si rammenta che per **OGNI SQUADRA** partecipante al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi (comprese le squadre "Fascia B") è **obbligatorio l'utilizzo di un allenatore abilitato** dal Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici **e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso**.

Le società, **in presenza di casi particolari e di comprovate necessità**, possono richiedere al Commissario/Presidente del C.R.V. – L.N.D. **DEROGA** alla disposizione di cui sopra purché il tecnico non qualificato del quale intendono avvalersi, abbia frequentato un **Corso CONI-FIGC** (presentare copia dell'attestato di partecipazione al corso).

Tale richiesta verrà inviata dal C.R.VENETO al Presidente Regionale dell'A.I.A.C. il quale dovrà formulare, se lo ritiene opportuno, il suo assenso; le determinazioni assunte dovranno comunque essere comunicate, per opportuna conoscenza, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Le deroghe verranno pubblicate nel comunicato ufficiale del Comitato Regionale Veneto.

5.24. Tesseramento e Assicurazione Obbligatoria per Tutti i Dirigenti di Società

Si riassume il punto a 8) pag. 99 del CU N.1 del S.G.S. che Vi invitiamo a leggere con attenzione, ove viene anche riportato l' **Art. 51 Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi – di cui alla Legge 289/2002**.

Tutti i Dirigenti e collaboratori di una società devono essere comunicati al competente "Sportello unico" precisandone gli incarichi e qualifiche. Ogni variazione deve essere resa nota entro 20 giorni dal suo verificarsi.

Si rammenta che a far data **dal 1 luglio 2005**, in base all'art. 51, commi 1 e 2 della Legge 289/2002, **tutti i Dirigenti delle Società di PURO SETTORE GIOVANILE dovranno stipulare** l'assicurazione obbligatoria attraverso un cartellino dal costo unitario di **€. 4.50** (Per le società Dilettanti provvede il Comitato Reg. Veneto LND). I cartellini verranno distribuiti dalle Delegazioni Periferiche della L.N.D.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

5.25. Segreteria

5.25.1. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Si ricorda quanto pubblicato sul Comunicato nr. 1 del 1° luglio 2010 in materia di contemporaneità gare.

“

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime **TRE GIORNATE**, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

“

Ciò premesso si informa che le deroghe concesse alle Società **Arzignano Futsal** e **Atletico Arzignano** partecipanti al Campionato Regionale di Serie C1 (in merito all'orario d'inizio gara) **NON saranno concesse nelle ultime tre giornate di campionato**.

5.25.2. COPPA ITALIA FEMMINILE (FASE REGIONALE) - STAG. 2010/2011

Nella giornata di Mercoledì 22 Settembre 2010, alla presenza della Società Lupe calcio a 5, si è svolto il sorteggio per la determinazione dei "Quadrangolari" relativi al 1° turno della Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile.

Preliminarmente sono state identificate 2 teste di serie scaturite dalle partecipanti alla Finale della passata Stagione Sportiva.

Ciò premesso, qui di seguito si riportano i gironi emersi :

Girone A

LUPE CALCIO A 5
VIRTUS CAMPODARSEGO
FUTSAL BOOMERANG
SPORTEAM UNITED

Girone B

CITTA' DI BREGANZE
CORNEO SPORT
P.S.N. 1997
THIENESE C5

Il programma completo della manifestazione sarà pubblicato su prossimo Comunicato Ufficiale.

5.25.3. COPPA VENETO FEMMINILE JUNIORES - STAG. 2010/2011

Nella giornata di Mercoledì 22 Settembre 2010, alla presenza della Net.Uno Venezia Lido, si è svolto il sorteggio per la determinazione dei Gironi relativi al 1° turno della Coppa Veneto di Calcio a 5 Femminile Juniores.

Ciò premesso, qui di seguito si riportano i gironi emersi :

Girone A

SPORTEAM UNITED
VELO CALCIO A 5
P.S.N. 1997
BREGANZE

Girone B

MONTE DI MALO
NET.UNO VENEZIA LIDO
THIENESE C5

Il programma completo della manifestazione sarà pubblicato su prossimo Comunicato Ufficiale.

5.25.4. CALENDARI CALCIO A 5 FEMMINILE - STAG. 2010/2011

A seguito ulteriori riscontri e segnalazioni la Divisione Regionale ha operato alcune variazioni in merito ai calendari ed ai retri degli stessi.

Si invitano, pertanto, gli interessati, a voler ritenere validi solamente quelli acclusi al presente Comunicato ufficiale, provvedendo a cestinare quelli già inviati.

6. RISULTATI GARE DEL 17 SETTEMBRE 2010

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GIRONE A - 2^a di Andata		
ALPO 04	- ZANE VICENZA CALCIO A 5	3-5
ALTOVICENTINO C5	- REAL CADONEGHE C 5	5-4
ATLETICO ARZIGNANO	- ALTAMARCA MONTEGROUP	7-1
DIAVOLI ROSSI C5	- TEZZE PUGNELLO CALCIO A5	5-4
DIBESSE CALCETTO MIANE	- FUTSAL CITTADELLA	2-1
FENICE C5	- CAVARZANO OLTRARDO	3-3
SOTEDI JESOLO CALCIO A 5	- REAL CORNEO C 5	2-3

6.1. Risultati Gare di Coppa Italia – Fase Regionale (1° Turno)

PONTE NELLE ALPI – SPITEFULS LIMANA	5 - 1
REAL EVOLUTION – SANVE MILLE	4 - 4 (8-7 d.c.r)
SUSEGANA CALCIO A 5 – ANNIA SERENISSIMA C5	4 - 3
CAVASO POSSAGNO C5 – SPORTING MARCA	6 - 2
BISSUOLA – PERAROLO VIGONTINA	6 - 6 (20-21 d.c.r)
MONIEGO CALCIO - BORGORICCO	4 - 2
IL COLLE - FLAMINIA	12 - 2
MARINA SOCCER – ATLETICO PORTO VIRO	3 - 5
VERTIGO C5 – LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA	3 - 7
NOVENTA CALCIO A 5 – SPORTLISSARO88	8 - 6
BLUE TEAM TRISSINO – CALCETTO QUINTO	10 - 3
THIENE SANTOMIO - GIAVENALE	3 - 2
EAGLES ROSA' – FUTSAL MASON VICENTINO	14 - 1
SPORTING ROSSANO 04 – BASSANO CALCIO A 5	9 - 3
ARSO – MIR SAN VITALE	1 - 1
REAL BONAVIDEO - ZEVIO	2 - 8
AT MASSICARUSI DOSSOBUONO – TEAM VALPOLICELLA	5 - 1

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

7.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dal Vice Giudice Silvia RUFFATO e coadiuvato da Pier Luigi PARLATANO, da Florindo ZABBEO e dal Rappresentante dell'AIA Sig. Paolo ZUIN, nella riunione del 23 Settembre 2010 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :

7.1.1. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DEL 17/ 9/2010

A CARICO DI SOCIETA'

Ammenda

€ 80,00	FENICE C5 per insulti all'Arbitro durante la gara.
€ 15,00	REAL CORNEDO C 5 per ritardata presentazione squadra in campo entro i primi 10 min.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 4/10/2010

MENAPACE SEBASTIANO (Real Cadoneghe C 5)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 27/ 9/2010

DE BENI MATTEO (Alpo 04)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

ZANCHIN SIMONE (Diavoli Rossi C5)

PALMISCIANO DOMENICO (Fenice C5)

7.1.2. COPPA ITALIA – 1° TURNO

GARE DEL 20/ 9/2010

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 4/10/2010

PACCHIN NICOLA (Noventa Calcio A5)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

BOSCOLO MARCO BIELO (Marina Soccer Team)

CIRLIG HORATIU GABRIEL (Real Bonavigo Futsal)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

ZOCHE MATTIA (Thiene Santomio C5)

per frase irrispettosa rivolta all'Arbitro a fine gara.

Ammonizione (1 infrazione)

VALENTINI STEFANO (Annia Serenissima C 5)
 BATTOCCHIO DIEGO (At Massicarusi Dossobuono)
 PAVANI NICOLA (Atletico Porto Viro)
 ADAMI CHRISTIAN (Cavaso Possagno C5)
 GALLIERA DAVIDE (Cavaso Possagno C5)
 SABINO ANDREY CEZAR (Cavaso Possagno C5)
 LEVER FRANCESCO (Eagles Rosa)
 DE ROSSI DAVIDE (Flaminia A.S.D.)
 CHIEREGHIN LUCA (Lions Chioggiasottomarina)
 CAMUFFO ALESSANDRO (Marina Soccer Team)
 CRISCUOLO FRANCESCO (Moniego Calcio)
 ALBANI ROBERTO (Noventa Calcio A5)
 MIATTO ALESSANDRO (Noventa Calcio A5)
 ALVES DA SILVA THIAGO (Real Bonavigo Futsal)
 BERTUZZI ADELAR JUNIOR (Real Bonavigo Futsal)

CIRLIG HORATIU GABRIEL (Real Bonavigo Futsal)
 BORTOLUZZO ANTONIO (Real Evolution)
 CAMATTA FILIPPO (Real Evolution)
 MELAN THOMAS (Real Evolution)
 BREDA RICCARDO (Sanve Mille)
 TOMBACCO DINO (Sanve Mille)
 MONDIN STEFANO (Sporting Marca C5)
 ALBERTIN DAVIDE (Sportlissaro88)
 BENHABIBI EL HAMDI (Susegana Calcio A 5)
 PERINO MARIO (Team Valpolicella A.S.D.)
 TARONI CARLO ALBERTO (Team Valpolicella A.S.D.)
 CARRARO CRISTIANO (Thiene Santomio C5)
 CANDIDO MARCO (Vertigo C5)
 GARRO MARCO (Vertigo C5)

GARE DEL 21/ 9/2010

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

ALESSIO JACOPO (Bassano Calcio A 5)

PIZZAGALLI ALBERTO (Bassano Calcio A 5)

GARE DEL 22/ 9/2010

A CARICO DI ALLENATORI

Ammonizione con diffida

MIOTTO DANIELE (Perarolo Vigontina)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (l'infrazione)

BARIVIERA ALBERTO (Bissuola)

CHINELLATO MARCO (Bissuola)

BARACCO DANIELE (Perarolo Vigontina)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 2 Ottobre 2010.

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 23 Settembre 2010.

Il Commissario Straordinario
(Antonino De Silvestri)

SERVIZIO TELEFONICO "PRONTO A.I.A." - SETTORE CALCIO A 5 REGIONALE

Si invitano le Società, **qualora entro 30 minuti dall'inizio della propria gara** (dopo tale orario difficilmente sarà possibile reperire in tempi utili un direttore di gara alternativo) di Campionato o Coppa non fosse presente il Direttore di gara, a voler comunicare telefonicamente al sotto segnato Dirigente AIA Regionale l'assenza dell'arbitro designato.

Per le Società partecipanti ai **CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C1, SERIE C2, FEMMINILE SERIE A e SERIE B**, le Società partecipanti ai **CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES MASCHILE e FEMMINILE, ALLIEVI, GIOVANISSIMI e GIOVANISSIME**, si invita a comunicare i ritardi al Sig.

Claudio TOGNON tel 368/77.11.049

Il Sig. TOGNON, che sin d'ora questa Divisione ringrazia per la disponibilità, provvederà a cercare di risolvere la questione in tempi utili per lo svolgimento della gara.

Il numero "PRONTO AIA" dovrà essere usato solo ed esclusivamente per informazioni di carattere d'urgenza per quanto concerne ritardi o mancato arrivo del Direttore di gara.

CONTATTI CON DIVISIONE CALCIO A 5 REGIONALE

Si informa che la Segreteria della Divisione Regionale per l'Attività di Calcio a 5 è reperibile telefonicamente al numero telefonico **041.2524114 (fax 041.2524140)** nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nella giornata di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Si invitano cortesemente i Dirigenti delle Società ad attenersi, scrupolosamente, agli orari indicati.

Le Società potranno inviare comunicazioni anche via e-mail ai sotto notati indirizzi :